

## IVA

### ***Indetraibile l'Iva addebitata in caso di operazioni non imponibili***

di Lucia Recchioni



Con l'**ordinanza n. 5012**, depositata ieri, 16 febbraio, la Corte di Cassazione è tornata a ritenere **legittimo il disconoscimento del diritto alla detrazione** dell'Iva addebitata in caso di **operazioni non imponibili**.

A fronte di prestazioni di trasporto afferenti merci destinate all'esportazione, una **società** aveva **detratto l'Iva indicata in fattura**, pur essendo le richiamate **operazioni non imponibili**.

L'Agenzia delle entrate, invece, riteneva la suddetta Iva **indetraibile** e la Corte di Cassazione ha qualificato tali conclusioni **condivisibili**.

Deve infatti ritenersi che, se a fronte di un'**operazione non imponibile**, il fornitore emette una fattura con Iva, il **cessionario/committente non matura il diritto alla detrazione**, in quanto tale diritto è **connesso all'effettiva realizzazione di un'operazione imponibile**.

Pertanto, se l'operazione è stata **erroneamente assoggettata a Iva**:

- il **cedente** ha diritto di **chiedere all'Amministrazione il rimborso** di quanto versato,
- il **cessionario** può **chiedere al cedente la restituzione dell'Iva** in via di rivalsa erroneamente versata,
- il **cessionario non può detrarre l'Iva** nella sua dichiarazione Iva.

Sul punto va peraltro segnalata la previsione introdotta dall'[articolo 1, comma 935, L. 205/2017](#) all'[articolo 6, comma 6, D.Lgs. 471/1997](#), in forza della quale "*In caso di **applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva**, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro*".

La **Corte di Cassazione**, tuttavia, nella pronuncia in esame, chiarisce che ***“la menzionata disposizione si applica unicamente alla diversa ipotesi in cui, a seguito di un’operazione imponibile, l’Iva sia stata erroneamente corrisposta sulla base di un’aliquota maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta e non anche in caso di imposta erroneamente corrisposta in relazione ad un’operazione non imponibile”***.

Deve di conseguenza ritenersi **superata la tesi giurisprudenziale** secondo la quale **l’Iva addebitata in rivalsa può essere detratta dal cessionario, pur non essendo l’operazione assoggettata ad imposta** (Cassazione n. 7152 del 25.05.2001, Cassazione n. 1348 del 18.02.1999, Cassazione n. 7689 del 23.06.1992).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto deve pertanto concludersi che il **diritto alla detrazione Iva non sorge per il semplice fatto che l’imposta è stata applicata e versata**, ma deve essere escluso nel caso di Iva addebitata a fronte di operazioni non imponibili.